LA CORRETTA GESTIONE DEL FARMACO E DEL MANGIME MEDICATO NELL'ALLEVAMENTO SUINO

Milano, 10 aprile 2016

Dott. Silvio Zavattini, DMV Spec. in Patologia suina Swine Vet Group



MANGIME MEDICATO

«Alimento medicamentoso ottenuto da una miscela di uno o più medicinali veterinari contenuti in una premiscela medicata od in un prodotto intermedio con uno o più mangimi e destinato ad essere somministrato agli animali senza ulteriore trasformazione.»

Le premiscele medicate, pur essendo l'elemento medicamentoso da cui si ottengono sia mangimi medicati sia prodotti intermedi, sono MEDICINALI VETERINARI e di conseguenza, la loro produzione ed immissione in commercio viene normata dal D.L.vo 193/06 relativo ai medicinali veterinari.

La legislazione di base dei mangimi medicati:

- ❖ D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 90 Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità
- ❖ D.M. 16 novembre 1993 Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità
- ❖ D.M. 16 aprile1994 Modificazioni del decreto ministeriale 16 novembre 1993
- ❖ Circ. ministeriale 23 gennaio 1996, n. 1 Applicazione del DM 16.11.1993 concernente attuazione della dir. N. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

- ❖ D.M. 19 ottobre 1999 Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità
- ❖ NOTA DGSA Min. Sal. n.7333 del 20/03/2010 : chiarimenti in merito al corretto uso dei mangimi complementari medicati
- ❖ NOTA DGSA Min Sal. N.5727 del 29/03/2011: uso in deroga dei medicinali veterinari
- ❖ NOTA DGSA Min. Sal. N.567 del 16/01/2012: etichettatura di premiscele riportanti la dicitura " non miscelare con altri medicinali veterinari".
- ❖ NOTA DGSA Min. Sal. N.17530 del 28/09/2012: mangimi medicati e broda per suini.

La prescrizione veterinaria

- ✓ La consegna di mangimi medicati dalle ditte produttrici agli allevatori può avvenire solo a seguito di prescrizione veterinaria (ricetta) da parte di un veterinario abilitato alla professione.
- ✓ La ricetta deve essere compilata su un modulo conforme al modello ministeriale.
- ✓ Tale modello può essere utilizzato anche per la prescrizione di un prodotto intermedio.
- ✓ La ricette deve essere redatta in triplice copia non ripetibile per i prodotti destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo.

Modulo di ricetta conforme al modello di cui all'allegato A del D.L. 03/03/1993 n.90 ed ai disposti dell'art. 15 del Decreto Ministero della Sanità del 16/11/1993

PRESCRIZIONE DI UN MANGIME MEDICATO O DI UN PRODOTTO INTERMEDIO

(la presente prescrizione può essere utilizzata una sola volta)

PARTE RISERVATA AL MEDICO VETERINARIO	ledico Veterinario che effetua la prescrizione:
Dott. SILVIO ZA	AVATTINI
Via Bertanl, 67 - 69	
46010 BUSCOLDO (Mantova) Iscr. Albo N. 517 - ASL MN	
Tel. 0376/ 48819 - Cell. 335/8046475	
P.IVA 01627180209 / C.F. ZVTSLV54M05D227W	
Nome o regione sociale e indirizzo del produttore o fornitore del mangime medicato o del prodotto intermedio:	
Denominazione e indirizzo dell'allevatore o del detentore degli animali:	
Identificazione e numero degli animali:	
Affezione da trattare (*) (*) da indicare soltanto sulla copia destinata al Veterinario	
Denominazione delle premiscele medicate autorizzate:	
e quantità impiegata per Kg di prodotto intermedio o di mangime medicato (g/kg):	
☐ Quantitativo del mangime completo medicato (in Kg.):	
☐ Quantitativo del mangime complementare medicato (in Kg.):	
☐ Quantitativo del prodotto intermedio (in Kg.):	
Raccomandazioni particolari per l'allevatore:	
Percentuale del mangime modificato o del prodotto intermedio rispetto alla razione giornaliera, frequenza e	
durata del trattamento:	
in commercio di prodotti derivati dagli animali trattati:	
Data:	Dott. Silvio Zavattini
N.B.: La presente prescrizione ha validità 60 giorni.	(firma del medico Veterinario)
PARTE RISERVATA AL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE AUTORIZZATO	
Data di consegna Data lim	ite di conservazione
(firma del produttore o del distributore autorizzato)	

Copia destinata al produttore o al distributore autorizzato da conervare per almeno 6 anni da parte del venditore.

Se si acquistano mangimi medicati occorre tener presente che:

- 1. la ricetta ha validità di 60 giorni; i mangimi medicati devono essere consumati nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dalla preparazione;
- 2. una ricetta deve essere utilizzata per la prescrizione di un solo mangime medicato;
- 3. è proibito fare scorte di mangimi medicati;
- 4. il quantitativo prescritto non deve superare il fabbisogno massimo di un mese;

- 5. è possibile la consegna frazionata del mangime medicato da parte del venditore
- 6. Ricetta e documento di trasporto vanno conservati per almeno **3 anni**;

Mangimi medicati: TRATTAMENTO "PREVENTIVO"

"... è consentito che un veterinario prescriva MM o PI ad un allevatore al quale stanno per arrivare animali sotto stress (appena svezzati, al termine di un lungo viaggio, importati, ecc.) o malati, per i quali è necessario un immediato trattamento preventivo o curativo. In questi casi sulla copia della ricetta destinata all' ASL dovrà essere precisato che gli animali giungeranno nell'allevamento successivamente alla data di compilazione della ricetta."

Circ. ministeriale 23 gennaio 1996, n.1

Trattamenti "PROGRAMMATI"

CONSIGLIATO: piano di autocontrollo aziendale contenente la programmazione dei trattamenti :

- prevede la valutazione del veterinario di tutti gli aspetti propri dei singolo allevamento (strutture, gestione, tipologia di allevamento, genetica, ecc.)
- fornire indicazioni certe e chiare sulle modalità di esecuzione e di registrazione del trattamento
- procedere all'aggiornamento del piano in base ai risultati del monitoraggio
- fornire trasparenza in fase di controllo ufficiale

Art. 3 D. Lgs. 90/93, comma 1

I mangimi medicati ed i prodotti intermedi, per quanto concerne l'elemento medicamentoso, possono essere preparati <u>solo con una premiscela medicata autorizzata</u>.

Art. 3 D. Lgs. 90/93, comma 4

«In deroga al comma 1 è consentito al veterinario far procedere, sotto la propria responsabilità e dietro prescrizione, alla fabbricazione di mangimi medicati con più di una premiscela medicata autorizzata (o prodotto intermedio. Circ. 23/01/96) a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione; alle condizioni previste dall'art. ..omissis... del medesimo decreto legislativo.»

......Nella prescrizione dei mangimi medicati il medico veterinario dovrà indicare sulla ricetta tempi di sospensione adeguati al rispetto dei limiti massimi di residuo definiti per i principi attivi utilizzati.

Qualora il mangime medicato sia prodotto in deroga con più di una premiscela medicata, i tempi di sospensione dovranno essere quelli massimi previsti dall'art. 3, comma 6 del D.L.vo 119/92 (ora articolo 11 del d.lgs. 193/2006) e cioè non possono essere inferiori a sette giorni per le uova e per il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e dei mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, mentre per le carni di pesce non inferiore a 500 gradi/giorno......

La deroga è riconosciuta solo ai produttori di mangimi medicati per il commercio, mentre tale possibilità **non è ammessa** per gli allevatori che producono mangimi medicati per **autoconsumo** aziendale.

E' possibile (?) associare al massimo 4 principi attivi.

* Circ. 23/01/1996

*Nel caso di comparsa associata di più malattie per il cui trattamento sia necessaria la contemporanea somministrazione di più principi attivi non contenuti in alcuna specifica premiscela medicata autorizzata, è consentita, sotto la responsabilità del veterinario prescrittore, l'associazione nello stessso mangime di più di una premiscela medicata autorizzata, rispettando la posologia, le indicazioni terapeutiche e ogni altra indicazione

le complicazioni Circolare Min. San. 23 gennaio 1996 n. 1

- i tempi di attesa da adottare in questi casi dovranno essere quelli massimi previsti dall'art. 3, comma 6, del sopra richiamato decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n. 119
- i medici veterinari possono anche far ricorso sotto la loro responsabilità, al disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 Marzo 1993, n. 90, quando non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione

« In tal caso, relativamente alla prescrizione di MM con più di una premiscela medicata autorizzata, affinchè non si configuri un uso improprio di medicinali veterinari, le premiscele medicate associate devono essere somministrate alla specie animale prevista dal decreto autorizzativo nel rispetto della posologia, indicazioni terapeutiche e ogni altra indicazione autorizzata.

Nella fattispecie le premiscele medicate da utilizzare per la terapia e la prevenzione devono contenere solo i principi attivi per i quali è consentita l'associazione nell'allegato alla presente circolare

*Elenco delle associazioni consentite di principi attivi medicamentosi:

Sulfamidici:

- 1) Sulfamidici sistemici fra di loro (fino ad un massimo di tre);
- 2) Sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + un sulfamidico non sistemico;
- 3) un sulfamidico non sistemico + Bacitracina;
- 4) uno o più sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + una ciclina;
- 5) uno o più sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + un macrolide;
- 6) Sulfachinossalina + Amprolium (nel rapporto 1:1);

Antibiotici:

Un macrolide + una ciclina

Antiparassitari:

Piperazina + Fenotiazina

da 30 GIORNI - numero 4 - aprile 2010

• Sui mangimi medicati, è passato il distinguo fra il concetto di "deroga" presente nel decreto legislativo 90/93 sui mangimi medicati e nel decreto 193/06 sul farmaco veterinario: la "deroga alla fabbricazione" con una sola premiscela non fa scattare il concetto di uso in deroga presente nel 193/06. Pertanto, in caso di mangime con più premiscele (fino a 4) di cui nessuna usata in deroga ai sensi del Codice del farmaco, il veterinario può applicare il tempo di sospensione previsto dalla premiscela con il tempo di sospensione più lungo.

ricapitolando:

mangime medicato con più di una premiscela per <u>le</u> <u>patologie</u> indicate secondo i dosaggi A.I.C

- è una deroga al precetto generale di produzione con una sola premiscela
- essendo premiscele autorizzate per la specie e le patologie ed usate secondo AIC non rappresenta una deroga ex art. 11 D.Lgs. 193/2006;
- il tempo di sospensione non deve essere inferiore a quello previsto <u>per la premiscela con tempo di sospensione più prolungato;</u>
- non deve essere registrato nel registro delle deroghe

Le altre deroghe possibili

Art. 11 D.Lgs. 193/2006
uso in deroga per animali DPA
un sistema a cascata

* le altre deroghe possibili nell'ordine:

- a) un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
- b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
 - 1. un medicinale autorizzato per l'uso umano;
 - 2. un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sula stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti
- c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista

* quindi, nel caso di mangimi medicati:

*produzione di un mangime medicato con una o più premiscele **non autorizzate** per la specie;

*produzione di un mangime medicato con una premiscela **per la specie** secondo dosaggi diversi da A.I.C;

Mangime medicato con premiscele non autorizzate per la specie;

- *è una deroga ex art. 11 D.Lgs. 193/2006;
- *deve essere motivata la causa dell'uso in deroga;
- *nel caso la causa sia l'inefficacia degli altri farmaci autorizzati deve essere fatta segnalazione di farmacovigilanza;
- *il tempo di sospensione non deve essere inferiore a quelli indicati all'art. 11 D.Lgs. 193/2006;
- *deve essere registrato nel registro delle deroghe

Mangime medicato contenente una premiscela <u>per la specie</u> secondo dosaggi diversi da A.I.C;

- l'utilizzo in maniera difforme all'AIC può rappresentare sia una deroga ex art. 11 D.Lgs. 193/2006 sia un uso improprio (off label);
- deve essere motivata la causa dell'uso difforme;
- •nel caso la causa sia l'inefficacia della dose autorizzata, deve essere fatta segnalazione di farmacovigilanza;
- il tempo di sospensione non deve essere inferiore a quello previsto per la premiscela;
- deve essere registrato nel registro delle deroghe;

NOTA 5727-P-22/03/2011



Ministere della Salute

Dipartmento Sanita Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Scoumzen degli Alimenti Decezione Generale della Sanita Antonale e del Farmaco Veterinario Ufficio TV

> Ministero della Salute 0005727-P-29/03/2011 DGSA



29/03/2011

USO 1W

DSRAA DSI

MOD VET

(G.FEM)

FEDERFARMA VIA E. FILIBERTO, 190 00185 ROMA FAX 0670476587

FEDERFARMA SERVIZI VIA TORINO, 146 00184 ROMA FAX 0644704940

ASSALZOO VIA LOVANIO, 6 00198 ROMA FAX 068557270

AISA VIA G. DA PROCIDA, 11 20149 MILANO FAX 0234565457

A.S.SO.FARM. VIA CAVOUR, 147 00184 ROMA FAX 0648976639 TEL. 064872117 0648913549

AS.CO.FAR.VE VIA DEI GRACCHI, 137 00192 ROMA FAX 0632629517 TEL. 0632609294

ASSOGENERICI P.LE.R. ARDIGO¹, 30 00142 ROMA FAX 065431323

ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI VIA MILANO, 58 00184 ROMA FAX 0647824943 064828606

FNOVI VIA DEL TRITONE, 125 00187 ROMA FAX 064744332

A.N.M.V.I. VIA TRECCHI, 20 26100 CREMONA FAX 0372403526 Oggetto: Uso in deroga di medicinali veterinari.

In riferimento alle richieste di chiarimento e proposte sull'utilizzo in deroga di medicinali veterinari ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.L.gs n.193/2006, inoltrate da codesta Federazione Nazionale, la scrivente Direzione Generale comunica quanto segue.

Associazioni consentite nella produzione di mangimi medicati in deroga ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs n. 90 del 3 marzo 1993

La normativa relativa alla produzione di mangimi medicati in deroga tramite l'associazione di più premiscele medicate prevede che possano essere associati esclusivamente principi attivi elencati nell'allegato della Circolare n. 1 dell' 1 gennaio 1996.

I progressi tecnologici nel settore, nonché i relativi sviluppi scientifici e normativi avvenuti nel corso degli anni, non rendono esaustivo l'elenco delle associazioni consentite in detta circolare, anche alla luce del parere della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario dell'8 luglio 2010.

Resta inteso che le premiscele medicate associate e prescritte dal veterinario devono essere somministrate alla specie di destinazione nel rispetto deila posologia, delle indicazioni terapeutiche e di ogni altra indicazione autorizzata nella relativa AIC (autorizzazione all'immissione in commercio).

Nell'effettuare tale prescrizione il medico veterinario deve tenere conto delle eventuali interazioni e incompatibilità tra i medicinali autorizzati e delle indicazioni contenute nei foglietti illustrativi dei diversi medicinali veterinari, al fine di conoscere se la miscelazione può essere consentita.

A tal proposito, vanno tenute in considerazione del medico veterinario anche le eventuali indicazioni precauzionali relative al divicto di miscelazione delle premiscele medicate utilizzate con altri principi attivi farmacologici.

Tempi di attesa per l'uso in deroga dei mangimi

"Il D.L.vo del 3.03.1993 n. 90 al comma 1 dell'art.3, prevede che i mangimi medicati "possano essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata".

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che, in deroga al comma 1, è consentito al veterinario, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 119/1992 in merito alla ricettazione dei farmaci per uso veterinario ed all'uso in deroga, effettuare sotto la propria responsabilità e dietro prescrizione, la fabbricazione di mangimi medicati con più di una premiscela medicata autorizzata, a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione.

La suddetta norma, in deroga, assimila pertanto l'uso di più di una premiscela per la preparazione di un mangime medicato, all'uso improprio di farmaci così come previsto dal D.L.vo n. 119/1992 allora in vigore e all'uso in deroga dal D.L.vo n. 193/2006 attualmente vigente.

La circolare n.1 del Ministero della Sanità dell'1 gennaio 1996, relativa alle condizioni di preparazione dei mangimi medicati, al capitolo "Preserizione Veterinaria" e con l'allegato relativo alle "associazioni consentite", limita a quattro i principi attivi associabili ed clenca le associazioni utilizzabili, stabilendo che "il tempo di sospenstone da applicare non può comunque essere inferiore a quello indicato per la premiscela con tempo di sospensione più prolungato".

Dal combinato disposto del D.L.vo n. 90/1993, della suddetta circolare n. 1 del 1.01.1996 e del D.L.vo n. 193/2006 attualmente in vigore, si evince che:

- la preparazione di un mangime medicato con più di una premiscela è assimilabile ad un uso in deroga;
- in questo caso il tempo di sospensione da applicare non può essere inferiore a 28 giorni e comunque non inferiore a quello indicato per la premiscela con tempo di sospensione più prolungato;

- il medico veterinario, qualora lo ritenga necessario, deve prevedere tempi di sospensione più lunghi.

Sanzioni settore mangimi

Le sanzioni specifiche relative al settore dei mangimi medicati sono contenute nell'art. 16

del D.Lgs n. 90 del 3 marzo 1993.

A tal proposito, c nello specifico, relativamente alle prescrizione e produzione in deroga dei mangimi medicati, si sottolinea che la sanzione prevista nell'art. 16 comma 1, è relativa alla condotta del produttore che prepara o mette in commercio mangimi medicati c/o prodotti intermedi in difetto di autorizzazione o non osservando quanto previsto all'art. 3 commi 1 e 2 e art. 4 comma 1 elettere a) b) c) e g) e comma 5 dello stesso decreto.

Per fattispecie relative, invece, alla condotta del veterinario prescrittore del margime, la sanzione applicabile è quella prevista all'art. 16 comma 8 del D.Lgs n. 90 del 3 marzo 1993.

Si ricorda infine che tutte le sanzioni penali sono state trasformate in illeciti amministrativi

dal D.Lgs n. 507/1999.

In merito alla generale discordanza tra la normativa relativa al medicinale veterinario, che ha avuto notevoli sviluppi ed aggiornamenti nel corso degli anni, e quella relativa ai mangimi medicati, immutata dagli anni '90, si comunica che è già in corso a livello comunitario la fase preliminare (studio e valutazione dell'impatto) di revisione della Direttiva n. 167 del 26 marzo 1990, al fine della creazione di un atto normativo comunitario (molto probabilmente un regolamento), che porterà inoltre all'armonizzazione della normativa relativa ai mangimi medicati sul territorio UE.

Uso in deroga

Uso della cascata:

 Quando i test microbiologici dimostrano che un particolare ceppo batterico ha sviluppato antibiotico resistenza a tutti i prodotti i cui foglietti illustrativi contengono indicazioni contro lo stesso, il veterinario può ritenere che non esistono trattamenti autorizzati per tale condizione e può prescrivere apposito prodotto in base ai risultari dell'antibiogramma;

nel caso in cui un medicinale si presenti solo in associazioni con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute di un animale, risultare inutili o addirittura

peggiorare la malattia;

 În caso di infezioni croniche, se il problema persiste dopo il trattamento con un prodotto autorizzato, il veterinario, nel singolo caso clinico, può dedurre che non esisteno prodotti

specifici ed è lecito ricorrere alla cascata.

4. Qualora non esista nessuna specialità veterinaria antorizzata per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta dal veterinario indispensabile per la terapia di una specifica patologia si può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere alla cascata;

Medicinali omeopatici

Le norme del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 45, si applicano anche ai medicinali veterinari omeopatici.

L'articolo 1, lettera f) del decreto definisce il medicinale :

n Medicinale veterinario omeopatico: ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenzo omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenzo di tale descrizione, dalle farmacopea attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza.

NOTA DGSAF 0000567-7-16/01/12

OGGETTO: Etichettatura di premiscele medicate riportanti la dicitura "non miscelare con altri medicinali veterinari". Ouesito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario è il risultato della valutazione del dossier del medicinale veterinario, che garantisce la qualità, la sicurezza e l'efficacia dello stesso.

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, il foglietto illustrativo e le etichette, parte integrante dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sono la sintesi della valutazione del dossier destinata ai medici veterinari e agli utilizzatori finali.

Pertanto soltanto un impiego conforme ai sopracitati stampati assicura che il medicinale veterinario sia sicuro ed efficace.

Le informazioni sulle incompatibilità, relative al punto 6.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, riguardano qualsiasi incompatibilità chimica o fisica del medicinale veterinario con altri prodotti con i quali esso possa eventualmente essere diluito, miscelato o co-somministrato.

Qualora, al momento del rilascio dell'AIC del medicinale veterinario, siano stati presentati studi di compatibilità (chimica-fisica e biologica) con altri medicinali veterinari, supportati da studi completi di sicurezza ed efficacia dell'associazione, al punto 6.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ne sarà indicata l'eventuale compatibilità e/o incompatibilità.

Nel caso non siano stati effettuati gli studi di compatibilità sopraindicati, ove appropriato, ivi incluse le premiscele, è inserita un'avvertenza "Non miscelare con altri medicinali veterinari".

Questa avvertenza viene applicata per tutte le premiscele medicamentose, così come per tutti i medicinali veterinari che per forma farmaceutica possano essere miscelati, diluiti o cosomministrati, indipendentemente dal tipo di procedura di autorizzazione impiegata, sia essa nazionale che di mutuo riconoscimento, decentrata o centralizzata.

Nel caso delle premiscele, inoltre, gli studi di compatibilità devono tenere conto dell'impiego autorizzato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, (NTA Volume 6C, Summary of the Product Characteristics - SPC - Pharmaceuticals, e la Note for Guidance: Additional Quality Requirements for Products intended for Incorporation into Animal Feedingstuffs (medicated premixes) - EMEA/CVMP/080/95) - e prevedono studi sulla miscibilità e su eventuali incompatibilità chimiche e/o fisiche con i supporti di mangime, e con sostanze normalmente presenti nel mangime, quali additivi, vitamine, minerali, elementi in tracce, leganti, conservanti. Gli studi di compatibilità devono essere effettuati utilizzando i mangimi più comunemente usati per la/e specie di destinazione autorizzata/e.

Gli studi richiesti devono essere inerenti al medicinale veterinario nella/e forma/e d'impiego autorizzata/e. Non sono richiesti né accettati studi che riguardano usi non previsti dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, comprese le associazioni non autorizzate con altri medicinali veterinari.

Si sottolinea, infine, che qualsiasi impiego di un medicinale veterinario non conforme a quanto riportato sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto configura un uso in deroga ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 193/06, così come è assimilabile ad un uso in deroga la produzione di mangimi medicati con più di una premiscela (produzione in deroga all'art. 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 90/93).

Come precisato con nota "Uso in deroga di medicinali veterinari", prot. DGSA 0005727-P del 29/03/2011, l'associazione di due o più medicinali veterinari, qualora non autorizzata, ricade nel

suddetto uso in deroga, in quanto il medico veterinario sotto la sua responsabilità, avendo valutato che i singoli medicinali veterinari non siano efficaci per curare una determinata affezione di una specie animale, prescrive in deroga una associazione di due o più medicinali veterinari, considerandone un'adeguata posologia basata sulla conoscenza di eventuali interazioni farmacocinetiche e/o farmacodinamiche, tra cui sinergismi o antagonismi, oltre che di adeguati tempi di attesa, come previsto dall'art. 11 del sopra citato decreto.

La miscelazione di più premiscele medicamentose, oltre alle valutazioni sovraesposte, deve tenere conto anche di conoscenze sulla miscibilità e delle eventuali incompatibilità chimiche e/o fisiche, oltre che con i supporti di mangime, anche tra i diversi principi attivi e gli eccipienti che

compongono i diversi medicinali veterinari.

Si sottolinea che la normativa vigente tiene conto anche delle buone pratiche di fabbricazione, quali eventuali modifiche della qualità attesa di ogni singolo medicinale veterinario in seguito alla miscelazione, stabilità dopo miscelazione, omogeneità e altre caratteristiche.

L'utilizzo in deroga di premiscele medicate deve sempre avvenire nel rispetto dell'uso prudente, pertanto il ricorso a tale impiego può essere giustificato solo se frutto di un'attenta valutazione, fatta caso per caso dal veterinario responsabile. Il ricorso sistematico alla prescrizione in deroga di premiscele per alimenti medicamentosi, a prescindere dalla valutazione critica circa possibili alternative terapeutiche e una accurata diagnosi, non è accettabile. Si ricorda inoltre che la mancanza di efficacia di un medicinale veterinario, che giustifichi il ricorso all'uso in deroga sopra descritto, deve essere segnalata al Ministero della salute, come previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 193/06.

Per quanto sopra esposto, si richiede alle ditte farmaceutiche di effettuare per tutte le premiscele autorizzate, per le quali non siano stati presentati studi di compatibilità, l'aggiornamento degli stampati, inserendo la frase "In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari", in occasione del primo aggiornamento degli stessi o al massimo entro sei

Nel caso di autorizzazioni rilasciate a seguito di procedure comunitarie, laddove l'avvertenza non sia già presente negli stampati armonizzati, verrà verificata l'applicabilità del suo inscrimento in occasione del rinnovo o se possibile di una procedura di variazione.

Si ribadisce, infine, che le seguenti fattispecie configurano, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 193/06, un uso in deroga:

l'impiego di una premiscela non conforme al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

l'impiego di una premiscela con altro medicinale veterinario qualora gli stampati della prima riportino l'avvertenza, relativamente alle compatibilità, di non miscelare, oppure le compatibilità della medesima non siano note.

lost on Fai



"Circolare Elanco relativa alla compatibilità fra pemiscele"

Buongiorno,

come già anticipato nelle precedenti comunicazioni siamo ad aggiornarVi in merito alle etichette delle premiscele medicate Elanco.

A seguito della scadenza del termine fissato dal Ministero nel <u>16 Luglio 2012</u>, per l'adeguamento delle etichette delle Premiscele Medicate relativo alla miscibilità con altri farmaci, <u>tutte le registrazioni nazionali</u> risulteranno <u>NON MISCIBILI</u> con altri medicinali veterinari.

Relativamente alle premiscele Elanco la situazione per l'uso in deroga sara' la seguente:

TylanSulfa G100 Premix, Flubenvet: Registrazioni NON MISCIBILI con altri med Registrazione MISCIBILE con altri medicinali veterinari (nulla cambia)

NeoTylan G250 Premix: Registrazione MISCIBILE ove espressamente indicato dal Medico Veterinario (nulla cambia)

Apralan G200: Elanco ha presentato al Ministero <u>studi di compatibilità dell'APRALAN G200 Premix</u> con altri farmaci e siamo in attesa di nuove indicazioni dal Ministero sulla nuova etichetta. In <u>attesa di nuove indicazioni, a far data dal 16/07/2012 Apralan premix riportera' comunque in etichetta l'indicazione NON MISCIBILE. Tutto il prodotto presente presso utilizzatori finali e mangimifici che dal 16/07/2012 non riporta in etichetta alcuna limitazione sulla miscibilità con altri farmaci, potrà essere utilizzato senza limitazioni fino ad esaurimento scorte, come riportato nella nota ministeriale che alleghiamo</u>.

PRODOTTI INTERMEDI

Prodotti medicati ottenuti dalla miscelazione di una premiscela medicata con uno o più mangimi che, per poter essere somministrati agli animali, devono essere ancora miscelati con altri mangimi. In pratica si tratta di una via di mezzo tra le premiscele medicate ed i mangimi medicati.

La percentuale minima di utilizzazione per la fabbricazione di mangimi medicati non può essere inferiore al 5%

MANGIME COMPLEMENTARE MEDICATO

- * I mangimi complementari possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi non superiore, rispettivamente, a quattro e otto volte i livelli di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto 90/93.
- *Pertanto nella pratica tali prodotti devono fare parte della razione giornaliera di un animale nella percentuale minima, rispettivamente del del 12,5 % per i ruminanti e del 25 % per le altre specie.

Produzione aziendale di mangime medicato

La produzione di mangimi medicati è consentita:

- * alle ditte che producono a scopo di vendita
- * agli allevatori che producono per autoconsumo aziendale

previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute,

su parere favorevole della Commissione Provinciale Mangimi.

REQUISITI DI PRODUZIONE

- *Le condizioni di produzione necessarie....:
- 1.presenza di personale in possesso delle conoscenze e delle qualifiche necessarie;
- 2. l'intero processo produttivo deve essere soggetto alle norme di una corretta prassi di fabbricazione;
- 3. i mangimi medicati prodotti siano sottoposti ad autocontrollo al fine di accertare la loro rispondenza ai requisiti di omogeneità, stabilità e conservabilità;

Corso di Formazione addetti porcilaie

ARGOMENTI	1
	2
	3
	4

Registro presenze

	COGNOME E NOME	FIRMA INGRESSO	FIRMA USCITA
1			
2			
3			
4			
5			

Data:	dalle h	alle h	
Firma del Docen	te: Dott. Silvio Zavatini		
Firma del Respo	nsabile del progetto forn	nativo: Dott. Silvio Zavattini	

- *Oltre ai requisiti di produzione sopra ricordati, l'allevatore deve altresì garantire le seguenti condizioni di produzione:
 - il mangime utilizzato per la produzione di mangime medicato formi con la premiscela medicata autorizzata una miscela omogenea e stabile.....;
 - la premiscela medicata autorizzata sia utilizzata conformemente alle condizioni prescritte nell'autorizzazione di immissione sul mercato;
 - la dose giornaliera di sostanza medicamentosa sia contenuta in una quantità di mangime corrispondente almeno alla metà della razione giornaliera degli animali trattati

- *Il produttore annota giornalmente, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive alla produzione, in un apposito REGISTRO DI PRODUZIONE, le seguenti indicazioni:
 - la quantità ed il tipo di premiscele medicate autorizzate ed i mangimi impiegati;
 - la quantità ed il tipo di mangimi medicati prodotti;
 - nome ed indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione.

N.B.: Il presente registro deve essere conservato per almeno 3 anni dopo l'ultima annotazione e deve essere costantemente a disposizione delle autorità di controllo.

AZ. AGR. Xxxxxx Via xxxxxx Campitello di Marcaria (MN)

REGISTRO DI PRODUZIONE

DEI MANGIMI MEDICATI

ANNO

DATA DI PRODUZIONE	NOME PREMISCELA	QUANTITA' DI PREMISCELA E % DI INCLUSIONE	QUANTITA' E TIPO DI MANGIME MEDICATO PRODOTTO	NOME DEL VETERINARIO PRESCRITTORE

La frequenza minima dei controlli analitici per l'autoconsumo è di almeno un'analisi ogni cento miscelate o un'analisi all'anno.

I risultati delle prove analitiche rilasciati dal laboratorio devono essere conservati per tre anni e devono essere annotati tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dalla produzione, su un REGISTRO DELLE ANALISI.

La Circolare 1/1996 chiarisce che l'allevatore che produce mangimi medicati per autoconsumo può, in alternativa al registro delle analisi, detenere i referti analitici in ordine cronologico e numerati progressivamente.

Registro delle analisi dei mangimi medicati prodotti a partire da premiscele medicate

N° ANALISI	DATA DI FABBRICA ZIONE	NOME PREMISCELA LOTTO/ DATA DI PRODUZIONE	QUANTITA' DI PREM. MED. UTILIZZATA.	QUANTITA' DI MANGIME PROD.	CONCENT. TEORICA DEL P. ATTIVO	CONCENTR. REALE DEL P. ATTIVO.	METODO ANALISI
				44			

Nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi è consentita una tolleranza rispetto ai valori dichiarati:

- più o meno il 10% per i valori dichiarati superiori a 500 p.p.m.;
- più o meno il 20% per i valori dichiarati compresi tra 100-500 p.p.m.;
- più o meno il 25% per i valori dichiarati compresi tra 50-100 p.p.m.;
- più o meno il 30% per i valori dichiarati inferiori a 50 p.p.m.;
- più o meno il 35% per i valori dichiarati inferiori a 30 p.p.m.;
- più o meno il 45% per i valori dichiarati inferiori a 10 p.p.m..

COMMERCIALIZZAZIONE

I mangimi medicati possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi o recipienti chiusi, in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura o di sigillatura e l'impossibilità di riutilizzarlo dopo l'apertura.


Se i mangimi medicati vengono immessi utilizzando autocarri cisterna, questi dovranno essere sigillati.

I mangimi medicati sono immessi sul mercato solo se etichettati in conformità delle disposizioni vigenti: gli imballaggi od i recipienti devono recare la dicitura chiaramente visibile "Mangime medicato".

Qualora i mangimi medicati siano immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi, è sufficiente che le informazioni relative all'etichettatura figurino nei documenti commerciali di accompagnamento del mangime.

COMMERCIALIZZAZIONE DEI MANGIMI MEDICATI

La commercializzazione dei mangimi medicati prodotti da ditte per vendita a terzi può avvenire:



I mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni o frattaglie od i cui prodotti siano destinati al consumo umano possono essere forniti in quantità che non superino quelle prescritte per il trattamento conformemente alla prescrizione veterinaria e non in quantità superiore al fabbisogno di un mese.

* ETICHETTATURA DI UN MANGIME MEDICATO

I mangimi medicati che vengono immessi sul mercato devono essere contenuti in imballaggi o recipienti chiusi recanti, in modo chiaramente visibile, la dicitura "Mangimi medicati" (D.L.vo 90/93, art. 6, comma 1). Entrando poi nel particolare, ecco l'elenco delle informazioni che devono essere riportate sull'etichetta o sulla confezione di un mangime medicato:

- la data di scadenza espressa con la dicitura "da consumare entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno (D.M. 16.11.1993, art. 13, comma 1, lettera a);
- le denominazioni previste per i mangimi composti ("mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento"), nel caso di mangime medicato, debbano essere accompagnate dal termine "medicato" (Legge 281/63, allegato III, lettera C, punto 2 e successive modificazioni);
- l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni kg. (Legge 281/63, allegato III, lettera C, punto 2 e successive modificazioni);
- le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione (Legge 281/63, allegato III, lettera C, punto 2 e successive modificazioni);

- tutte le indicazioni che, pur essendo obbligatoriamente previste per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti, devono essere fornite anche per i mangimi medicati nel momento in cui se ne ravvisi la necessità (Legge 281/63, allegato III, lettera C, punto 1 e successive modificazioni).
- le specie animali cui il mangime medicato è destinato, il modo e la via di somministrazione (D.L.vo 119/92, capo VI, art. 27, comma 1, lettera f);
- i tempi di attesa, anche se nulli, nel caso di mangimi medicati somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti (D.L.vo 119/92, capo VI, art. 27, comma 1, lettera g);
- precauzioni particolari di conservazione, nonché eventuali precauzioni speciali da prendere per l'eliminazione del prodotto inutilizzato o di materiali di scarto (D.L.vo 119/92, capo VI, art. 27, comma 1, lettera i);
- l'eventuale obbligo, ove previsto dall'autorizzazione, per il responsabile dell'immissione in commercio, di riportare sul recipiente e/o sulla confezione, altre informazioni fondamentali per garantire la sicurezza e la protezione della salute, comprese le precauzioni particolari di impiego ritenute necessarie a seguito delle prove cliniche e farmacologiche o dall'esperienza fatta durante l'impiego del mangime medicato (D.L.vo 119/92, capo VI, art. 27, comma 1, lettera l);

- le indicazioni terapeutiche principali, le controindicazioni e gli effetti secondari, necessari per il corretto impiego del mangime medicato (D.L.vo 119/92, capo VI, art. 28, comma 2, lettera c);
- la dicitura "da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria" (D.M. 16 novembre 1993, capo III, art. 13, comma 3);
- una fascia visibile di colore azzurro (D.M. 16 novembre 1993, capo III, art. 13, comma 3).

Per concludere è importante evidenziare anche che tutte le indicazioni che devono essere fornite in etichetta, nel caso di mangimi medicati immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi, possano figurare, in alternativa, sui documenti di accompagnamento (D.L.vo 90/93, art. 6, comma 2).

Dicitura "MANGIMI MEDICATI" Dicitura "Da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria"

Istruzione per l'uso e dosi di impiego e somministrazione

Indicazioni terapeutiche

mangime integrato contenente cereali\e/o relative farine e/o zucchero DITTA PRODUTTRICE prodotto estemporaneamente per il pronto consumo su presentazione di prescrizione del medico veterinario TIPO Sede legale: Stabilimento di MANGIME COMPLETO MEDICATO PER LA TERAPIA DELCE ENTERTUBATTERICHE SOSTENUTE DA GERMI GRAM-NEGATIVI, MICOPLASMOSI, POLINONITE ENCOPTICA, ENTERITE/NECROTICA SU-PERFICIALE DEI SUMBETTI FINO A 35 MG DI PESO VIVO Autorizzazione Ministeriale del TENORI ANALITICI S.T.Q.: INTEGRAZIONE PER KG: SP DI IMPIEGO E ISTRU COMPONENTI: Vitamina A 30.000 u.i. | Vitamina 03 langime da somministrare, Umidità 12,50% | Proteina greg-Farina di mais, fiocchi di orzo 2.000 u.i. | Vitamina 5 30,00 mg fino a 35 kg di p.v. decorticato, farina di estrazione gia 16,00% | Grassi greggi Vitamina B1 8,50 ng Vitamina B2 8,20 mg | Vitamina B8 ,50 mg | INDICAZIONI TERAPEUTICHE 5,30% | Fibra glezza 5,00% | di soia tostata, farina di orzo. Ceneri gregge 6,50% | Lisina Enteriti batteriche da germi gram-negativi, micotritello di grano tenero, crusca di Vitamina B12 0.04 mg | Vitamina PP 76,90 mg | Vitamina K 3,50 mg | Vitamina H (blotna) 0,10 mg | Acido dpantolenico 36,00 mg | Acido folico plasmos, polmonite enzootica, enterite necrotica grano tenero, farina di aringhe. 1,15%. siero di latte in polvere spray, DURATA INDICATIVA DEL TRATTAMENTO: carrubina, grasso suino stabilizzato acido fumarico, fosfato 6-10 giorni. 1,80 mg | Colina cloruro 1.500,00 mg TEMPO DI INTERRUZIONE DEL TRATTAMEN bicalcico biidrato precipitato, Cobalto (da solfato di cobalto eptai-TO. La somministrazione di questo mangime deve carbonato di calcio da rocce essere comunque sospesa 28 giorni prima della drato) 2,10 mg | Ferro (da fumarato calciche macinate, lievito di birra, ferroso) 400,00 mg | Jodio (da joduro cloruro di sodio, bicarbonato di di potassio) 2.10 mg | Manganese (da sodio, pool di aminoacidi, L N.B.: DA CEDERSI AGLI ALLEVATORI SOLossido manganoso) 80,00 mg | Rame lisina. DL-metionina, aromi TANTO SU PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIO-(da ossido rameico) 100,00 mg naturali NE VETERINARIA. Selenio (da selenito di sodio) 0,01 mg Da consumare NON SOMMINISTRARE CONTEMPORANEA-Zinco (da ossido di zinco) 180,00 mg entro: MENTE AD/ADDITIVI DEL GRUPPO DEGLI | Colistina solfato 120,00 mg | Tiamuli-IONOFORI. GG/MM/AAAA na 135,00 mg. Il peso netto all'origine è riportato sul sacco, se in confezione, sul documento di accompagnamento, se alla rinfusa. Prodotto 6 mesiprima della data di conservazione minima riportata sull'etichetta. La scapenza stampata sull'etichetta è valida se il prodotto è conservato in luogo fresco e asolutto. Sostanze Specie animali farmacologicamente Data di scadenza Tempi di attesa di destinazione

51

attive

* UTILIZZO

I mangimi medicati prodotti in azienda o consegnati dalla ditta mangimistica debbono essere conservati in locali chiudibili a chiave oppure in silos chiusi, separati per categoria ed opportunamente identificati.

Il locale destinato al mantenimento dei mangimi medicati può essere mantenuto aperto per l'intero orario di lavorazione e chiuso a chiave al termine di questo.

La consegna di mangimi medicati dalle ditte produttrici agli allevatori può avvenire solo a seguito di prescrizione veterinaria (ricetta) da parte di un veterinario abilitato alla professione.

La ricetta deve essere compilata su un modulo conforme al modello ministeriale.


La ricette deve essere redatta in triplice copia non ripetibile per i prodotti destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo.




AUDITING/SOPRALLUGGO/VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANGIMI MEDICATI PER AUTOCONSUMO Decreto legislativo 90/1993, Regolamento 882/2004/CE, Regolamento 183/2005/CE **RAGIONE SOCIALE** Legale Rappresentante Cognome e Nome Codice fiscale / Partita I.V.A. **SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA** indirizzo via n. Località CAP |_|_|_| **SEDE PRODUTTIVA** indirizzo via n. Località CAP |_|_|_|_ Codice aziendale Detentore Cognome e Nome Data di inizio attività Data ultima ristrutturazione Unità di personale addetto n. |_|_|_| Produzione totale anno q.li |_|_|.|.|_|_ MANGIMI MEDICATI PRODOTTI PER Bovini da carne Suini lattoni q.li/anno q.li/anno Bovini da latte q.li/anno Suini magroni q.li/anno Bufalini q.li/anno Suini grassi q.li/anno Vitelli a carne bianca Suini riproduttori q.li/anno q.li/anno Ovini Avicoli da uova q.li/anno q.li/anno Caprini Avicoli da carne q.li/anno q.li/anno Equini da carne Avicoli riproduttori q.li/anno q.li/anno Equini da sella Cunicoli q.li/anno q.li/anno Equini sportivi Pesci q.li/anno q.li/anno Animali da esperimento indicare specie, Altro, indicare specie q.li/anno q.li/anno Animali d'affezione indicare specie q.li/anno a.li/anno LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il controllo. non sostituisce il verbale di ispezione. deve essere compilata in stampatello con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile. 1 = NON CONFORME 2 = POCO CONFORME 3 = ABBASTANZA CONFORME 4 = CONFORME (1) = requisito raccomandabile ma non obbligatorio per legge VALUTAZIONE RISULTATI RISCHIO BASSO > 132 88 < RISCHIO MEDIO < 132 RISCHIO ALTO > 88


2. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

- * 2.1è disponibile la planimetria dell'impianto
- * 2.2se "si" la planimetria è conforme a quanto rilevato
- * Art 4 DM 16/11/93
- * 2.3 esistono idonei impianti di aspirazione
- * 2.4 temperatura, umidità, aerazione, ecc., dei locali sono adeguate in relazione alle lavorazioni effettuate
- * 2.5 i pavimenti sono pulibili (ed eventualmente disinfettabili) in relazione alle lavorazioni effettuate
- * 2.6 le pareti sono pulibili (ed eventualmente disinfettabili) in relazione alle lavorazioni effettuate
- * 2.7 l'illuminazione è idonea in relazione alle lavorazioni effettuate
- * 2.8 la linea di produzione dei mangimi medicati è dedicata
- * Art 7 DM 16/11/93
- * 2.9 la linea di produzione è dotata di un idoneo sistema di caricamento in relazione alle lavorazioni effettuate
- * 2.10 le bilance ed i sistemi di misurazione sono adeguati alla gamma di pesi e volumi da misurarsi nell'impianto
- * 2.11 i miscelatori sono adeguati alla gamma di pesi e volumi da miscelarsi nell'impianto
- * Regolamento 183/2005/CE
- * 2.12 è prevista la pulizia adeguata, periodica ed efficace degli impianti e delle attrezzature
- * Art 4 DM 16/11/93
- * 2.13 esistono sistemi di lotta adeguati, periodici ed efficaci contro la presenza d'organismi nocivi
- * Art 5 DM 16/11/93
- * 2.14 non è presente materiale estraneo in relazione alle lavorazioni effettuate









2 CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI

Lotta ai ratti

La derattizzazione viene effettuata con il controllo costante della chiusura di tutte le aperture verso l'esterno alla fine di ogni turno.

Vengono applicate le seguenti misure preventive:

- chiudere eventuali immondizie in idonei contenitori ed allontanare le stesse a fine lavorazione;
- controllare il corretto funzionamento del sistema fognario (scarichi, pozzetti ecc.);
- controllare immediato tutti gli imballaggi provenienti dall'esterno;
- applicare correttamente le procedure di pulizia degli ambienti;
- ricercare periodicamente le vie di penetrazione dei topi e ispezionare frequentemente gli angoli in vista e chiudere ogni possibile passaggio permanente o temporaneo.

Il Monitoraggio della presenza degli animali infestanti è effettuato da ditta esterna con frequenza bimestrale.

In allegato è possibile trovare:

- il contratto di servizio
- la planimetria delle esche
- le schede tecniche dei prodotti utilizzati
- i rapporti di intervento

Durante le verifiche ispettive interne il responsabile controlla:

la corretta compilazione della Documentazione e l'effettiva corrispondenza alle esigenze
dello Stabilimento
la reale applicazione presso lo Stabilimento del piano di monitoraggio previsto.



3. PERSONALE


- * 3.1 è disponibile l'organigramma aziendale da cui risultino le qualifiche e le responsabilità del personale
- * 3.2 il personale è numericamente sufficiente per le esigenze produttive Art 12 DM 16/11/93
- * 3.3 il personale è qualificato e competente per le esigenze produttive
- * 3.4 il personale è informato per iscritto dei propri compiti, responsabilità e competenze
- * 3.5 sono messe in atto procedure per individuare le necessità di addestrare e di qualificare il personale
- * 3.6 l'azienda conserva la documentazione relativa all'addestramento del personale . Regolamento 183/2005/CE
- * 3.7 esistono procedure (strategie di controllo) volte a minimizzare il rischio per la salute umana correlato alla presenza di sostanze indesiderabili, farmaci e contaminanti (ambientali). Divo 626/94
- * 3.8 esistono le misure di prevenzione previste DLvo 626/94 (e succ. modificazioni ed integrazioni) Dlvo 25/2002
- * 3.9 è stata effettuata la valutazione del rischio per la presenza di agenti chimici ai sensi del DLvo 25/02

Allevamento	MANUALE DI AUTOCONT	ROLLO	Danisiana 00
			Revisione 00
			Pagina 7 di 25

2. PERSONALE

2.1 Organigramma aziendale

Il quadro gerarchico dell' Allevamento è evidenziato nel documento "organigramma" sottoriportato, che individua a livello nominale le posizioni organi zzative.



2.2 Mansioni e Responsabilità

<u>Direzione</u>

La direzione assicura che sia istituito, applicato e mantenuto attivo il sistema di Autocontrollo.

Responsabile della Produzione

Il Responsabile di Produzione:

- > Definisce i programmi di produzione
- > Indi vidua tecnologie e processi da utilizzare
- > Garantisce la rispondenza dei prodotti alle specifiche
- > Promuove le azioni per prevenire le non conformità

Dott. Silvio Zavattini

Medico veterinario Valutatore Sistemi Qualità ISO 9000 / UNI EN 30011 46100 Buscoldo (MN)

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sul benessere animale, dal D. L.vo 90/93 sui mangimi medicati, dal D.L.vo 143/07 e successive modifiche ed integrazioni sul farmaco veterinario, vengono programmati una serie di incontri con frequenza semestrale a partire dal mese ottobre 2011 da tenersi fra il sottoscritto, il responsabile della produzione dei mangimi e altri eventuali addetti alla produzione di mangimi e conduzione di animali, riguardanti i seguenti argomenti:

- Benessere animale
- Buone pratiche di fabbricazione dei mangimi (GMP)
- Legislazione del farmaco veterinario
- Rischio biologico per gli addetti all'allevamento
- Aggiornamenti di patologia suina.

I successivi incontri verteranno su argomenti scelti dagli interessati in relazione agli eventi considerati di maggiore interesse.

CALENDARIO INCONTRI AGGIORNAMENTO

(Benessere animale, D.Lgs 90/93 e 123/99)

DATA	ARGOMENTO	FIRMA
	1	
	1 2 3	
	3	
	1	
	2 3	
	3	
	1	
	2 3	
	3	
	4	
	1	
	2 3	
	3	
	1	
	1 2	
	2 3	
	1	
	2 3	
I		

Allevamento	MANUALE DI AUTOCONTROLLO	
		Revisione 00
		Pagina 8 di 25

- Organizza, presiede e formalizza la programmazione delle attività di formazione professionale
- Definisce i programmi di manutenzione
- ➤ Garantisce le registrazioni relative ai processi e alle apparecchiature

Ufficio amministrativo

Il personale dell' ufficio amministrativo:

- Coordina la gestione dell'area amministrativa
- Garantisce la corretta gestione della documentazione commerciale
- Garantisce l'emissione di ordini di acquisto ai fornitori in conformità alle specifiche di prodotto
- Garantisce la programmazione dei trasporti propri e di terzi in forma tale da assicurare il rispetto dei requisiti contrattuali di consegna, efficienza e puntualità
- Garantisce l'efficienza dei mezzi e la regolarità della documentazione
- > Garantisce il corretto svolgimento delle operazioni di spedizione
- Gestisce l'evasione dei reclami

Addetti alla produzione

L' addetto alla produzione:

- > Esegue il controllo delle giacenze delle materie prime
- Verifica peso conforme e conformità della merce al ricevimento, registrazione su scheda ricevimento materie prime
- > Riceve ordine di produzione mangime
- Assolve alla produzione dei mangimi
- > Esegue il confezionamento del prodotto finito
- Effettua le operazioni previste di manutenzione e pulizia degli impianti e apparecchiature.

Controllo Qualità

Il personale del controllo qualità:

- Definisce e aggiorna le metodiche di analisi relative ai controlli qualità delle materie prime e dei prodotti finiti.
- > Registra e archivia i risultati di analisi dei controlli qualità
- ➤ Comunica l'esito dei controlli eseguiti al Responsabile di Produzione per valutazione dei fornitori.

4.3 Piano Haccp

4.5	1 14110	Пасср				•		ı	_
СР	FASE	RISCHIO	AZIONE PREVENT IVA	MONITO RAGGIO	LIMITI	FREQUEN ZA	AZIONI CORRETTI VE	RESPONSA BILITA'	REGISTRA ZIONE
1	Riceviment o materie prime	Non conformità della merce	Ispezione al riceviment o	Controllo visivo Peso conforme	Merce conforme Rispetto specifiche DdT Assenza di insetti odori anomali	Ad ogni carico	Rifiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
				Umidità, P.S., Ispezione automezzo	Da contratto	Ad ogni carico	Rifiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
		Contaminazi one microbica, chimica fisica	Controllo visivo	Ispezione griglia	Assenza insetti, odori anomali	Ad ogni carico	Rifiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
			Griglia tramoggia di scarico	grigita	Assenza di corpi estranei	Ad ogni carico	Rifiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
2	Miscelazio ne	Disomogenei tà	Rispetto del tempo di miscelazio ne	Controllo timer	Due / tre minuti	Continua	Miscelazion e per il tempo stabilito	Resp. Produzione Addetto alla produzione	/
				Dosaggio titolo proteico	Cartellino ± tolleranz e	Saltuario	Verifica tempi di miscelazion e adeguati	Laboratorio	Certificati di analisi
3	Immagazzi namento	Infestazione, roditori	Procedure di disinfestazi one e deratizzazi one	Ispezione visive delle trappole e dei locali	Assenza infestanti e loro tracce	Mensile	Immediata pulizia dei locali Riesame del programma di deratizzaz.	Ditta esterna	Relazione stato di infestazione; planimetria posizioname nto esche, sch. Tecniche.

Pericolo specifico	Origine
	Da materie prime,
Batteri	impianti, strutture edili,
Muffe	ambiente esterno e personale
Protozoi e parassiti	
Acari	
Additivi	Da materie prime e dal
Coadiuvanti tecnologici	processo
Contaminanti ambientali	
Detergenti e disinfettanti	
Metalli pesanti	
Pesticidi	
Plastificanti	
Radioisotopi	
Residui di farmaci	
Lance	Materia and a Careta of
-	Materie prime, impianti,
	strutture e personale
Oggetti personali	
Plastica	
Sassi,terra,polvere	
Vetro	
Insetti	
	Virus Batteri Muffe Protozoi e parassiti Acari Additivi Coadiuvanti tecnologici Contaminanti ambientali Detergenti e disinfettanti Metalli pesanti Pesticidi Plastificanti Radioisotopi Residui di farmaci Legno Metallo Oggetti personali Plastica Sassi,terra,polvere Vetro

4. PRODUZIONE

- *Regolamento 183/2005/CE
- *4.1 esiste una persona qualificata responsabile della produzione
- 4.2 esistono procedure codificate relative ai processi di fabbricazione
- *4.3 Impianti, attrezzature, misure tecniche o organizzative sono tali da ridurre al minimo il rischio di errori di produzione
- *4.4 Impianti, attrezzature, misure tecniche o organizzative sono tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazioni crociate
- *4.5 esistono mezzi sufficienti ed idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione
- *4.6 polveri, scarti di lavorazione ed ogni altro materiale non più idoneo alla fabbricazione di mangimi sono separati ed identificati
- *4.7 polveri, scarti di lavorazione ed ogni altro materiale non più idoneo alla fabbricazione di mangimi sono smaltiti ai sensi della vigente normativa

Allevamento	MANUALE DI AUTOCONTROLLO	Revisione 0	0
		Pagina 10 di	

PRODUZIONE 3.


Identificazione del responsabile della produzione

Il Responsabile di produzione si identifica nella persona del Sig.


Descrizione del processo di fabbricazione

DIAGRAMMA DI FLUSSO

<u>1° CP</u>



8



Allevamento	MANUALE DI AUTOCONTROLLO		
		Revisione	00
		Pagina 12	di 25

RICEVIMENTO E MACINAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Le materie prime vengono innanzitutto ispezionate dagli addetti alla produzione prima dell'eventuale scarico; vengono controllati umidità e peso specifico tramite le apposite bilancia e termobilancia.

In caso di sospetta non conformità della merce viene interpellato l'addetto al controllo di qualità, il quale provvede ad eseguire il campionamento ufficiale: l'esito dell'esame viene comunicato al responsabile di produzione, il quale delibera se ricevere o rifiutare il carico.

Le materie prime vengono consegnate con automezzi che, dopo pesatura, scaricano i prodotti nella tramoggia "A".

Un magnete provvede ad allontanare i residui ferrosi presenti nella materia prima.

Dalla tramoggia "A", per mezzo di una serie di coclee, si provvede al sollevamento ed all'invio della materia prima ai sili di stoccaggio, dove esistono condizioni ottimali di temperatura ed umidità.

Il trattamento di frantumazione è ottenuto con mulini a martelli (Cod. E).

La linea di produzione prevede un mulino con potenzialità oraria di macinazione variabile dai 10 ai 20 quintali.

Il prodotto semilavorato viene trasferito ad un ciclone (Cod. G), che attraverso una valvola a settore scarica il prodotto in una serie di trasportatori che distribuiscono lo stesso alle fariniere (Cod. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13).

Durante le operazioni di macinatura si utilizza aria per il trasporto pneumatico della farina.

L' aria viene scaricata in atmosfera dopo depurazione. Il sistema consiste in un filtro a tessuto formato da 20 maniche alte 2100 mm. Le polveri trattenute sono raccolte e convogliate in un estrattore a settore che scarica le stesse nella linea di processo per il riutilizzo.

PESATURA DELLE MATERIE PRIME

L'addetto alla pesatura, seguendo la formula di produzione consegnata dal Responsabile di produzione, pesa le materie prime e le quantità eccedenti la confezione intera.

Allevamento	MANUALE DI AUTOCONTROLLO		
		Revisione (00
		Pagina 13 di	i 25

I prodotti semilavorati vengono ripresi dai sili di stoccaggio, inviati e pesati automaticamente nella bilancia "N" nelle quantità predeterminate dalla formulazione desiderata.

MISCELAZIONE

L'impianto di fabbricazione è dotato di una linea di miscelazione.

L'addetto, eseguita l'esatta pesatura delle materie prime indicate in formula, rispettando ovviamente l'ordine di inserimento indicato nella formula stessa, provvede al loro invio al miscelatore "H" tramite trasportatore a coclee ed elevatore.

L'addetto verifica il rispetto del tempo di miscelazione prestabilito.

CONFEZIONAMENTO

Dopo la miscelazione il mangime viene fatto transitare in una grassatrice ed inviato ai sili di stoccaggio 14 ÷ 19.

Il mangime dai sili viene trasferito, tramite coclee, all'interno delle celle della cisterna dell'automezzo rispettando la destinazione di ogni prodotto.

L' addetto al confezionamento in sacchi controlla che i cartellini da applicare siano quelli conformi al prodotto processato.

MANUALE OPERATIVO MANGIME MEDICATO PER SUINI

Operazioni di produzione del mangime medicato:

- controllo dell'efficienza del sistema di pesatura e del quadro elettrico di comando;
- controllo della mancanza di residui all'interno del miscelatore di precedenti lavorazioni;
- accensione del miscelatore;
- estrazione della crusca di grano tenero dal silos di stoccaggio in quantità pari al 50% di quella stabilita dalla formula a disposizione;
- pesatura ed introduzione delle premiscele medicate e non;
- controllo quantità indicata dalla bilancia dopo l'aggiunta di ogni premiscela;
- introduzione della rimanente quantità di crusca di grano tenero e degli altri cereali;
- miscelazione per almeno 10';
- estrazione dal miscelatore e stoccaggio in apposito silos.
- controllo dello svuotamento totale del miscelatore e del regolare trasferimento nel silos.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DI PREMISCELE MEDICAMENTOSE

NOME PREMISCELA	DOSE PER 100 Kg DI MANGIME	QUANTITA' MANGIME VASCA O MISC.	QUANTITA' DI PREMISCELA DA UTILIZZARE	FIRMA VETERINARIO E RESP. PROD.	







5. CONTROLLO DI QUALITÀ

- * 5.1 esiste una persona qualificata responsabile del controllo di qualità
- * 5.2 le specifiche delle materie prime sono definite e codificate (capitolato di acquisto)
- * 5.3 le specifiche dei prodotti sono definite e codificate Regolamento 183/2005/CE
- * 5.4 viene effettuato il campionamento delle materie prime e dei prodotti finiti ai fini della conservazione per la tracciabilità
- * 5.5 detti campioni sono sigillati, etichettati e conservati in condizioni adeguate
- * 5.6 esiste ed è attuato un piano codificato (haccp) per accertare le specifiche delle materie prime (in entrata), che ne prevede la destinazione in caso di non conformità,

per individuare e controllare i punti critici del processo di fabbricazione , che prevede metodi e frequenze di campionamento , che prevede metodi e frequenze di analisi,verificare rispetto delle specifiche di prodotto , per accertare le specifiche dei prodotti finiti ,che ne prevede la destinazione in caso di non conformità

DM 16/11/93

* 5.7 sono effettuati i controlli per assicurare l'idoneità degli impianti di miscelazione (1 analisi ogni 100 miscelate e comunque una volta all'anno)

Regolamento 183/2005/CE

* 5.8 esiste un laboratorio esterno convenzionato dotato di idonee attrezzature e di personale adeguato e qualificato

Allevamento	MANUALE DI AUTOCONTROLLO		
		Revisione	00
		Pagina 15	di 25

4. CONTROLLO QUALITA'

4.1 Identificazione del responsabile della qualità

Il Responsabile del Controllo Qualità è il Sig

4.2 Laboratorio per il controllo qualità

L'Allevamento Villa Garibaldi si avvale dell'ausilio di un laboratorio esterno.

Secondo plannig annuale i campioni di merci in arrivo vengono inviati al laboratorio con metodica ufficiale da parte del responsabile del controllo qualità nel caso di sospetta non conformità della merce, su segnalazione dell' addetto alla produzione.

I campioni prelevati vengono inviati al laboratorio per un'analisi standard e per accertare il tenore di eventuali sostanze e prodotti indesiderabili.

Il risultato dell'analisi servirà a mantenere aggiornato l'archivio dei parametri delle materie prime dell'addetto alla formulazione dei prodotti finiti e al richiamo ufficiale del fornitore in caso di non corrispondenza al cartellino; nei casi di maggior gravità, in accordo con la direzione la merce può essere rifiutata.

Vengono altresì eseguite le analisi del prodotto finito, che consentiranno di valutare e verificare, oltre alle specifiche dichiarate in formula, l'efficacia dell'impianto e la corretta miscelazione del prodotto, mediante il dosaggio del titolo proteico.

I certificati di analisi vengono archiviati in apposito registro.

Cap.I CONTROLLO DI QUALITA'

IV.a – Responsabile del controllo di qualità.

Il responsabile del controllo di qualità è il Sig. Benedetti Carlo nato a Negrar (VR) e residente a Negrar (VR) in via Molino, 3 in possesso delle competenze specifiche necessarie a garantire che le varie fasi di produzione siano svolte in modo da ottenere la qualità ricercata dei prodotti in questione secondo quanto stabilito dalle Direttiva CE 79/373. Viene comunque predisposto un organigramma dove, per iscritto, vengono definite le mansioni e le responsabilità (All. 8).

IV.b – Specifiche dei prodotti.

Le specifiche dei prodotti acquistati fanno riferimento al cartellino allegato alla confezione mentre per i mangimi prodotti si fa riferimento alla formula elaborata a disposizione dell'operatore (scheda formulazione all.11).

IV.c – <u>Laboratorio esterno convenzionato per il controllo.</u>

Il mangimificio Benedetti Carlo ha stipulato un contratto di convenzione per l'esecuzione di tutte gli esami necessarie con il laboratorio di analisi presso la società Trouw Nutrition Italia S.p.A. sita in Bussolengo (VR), via del lavoro n.13.

Il contratto di convenzione prevede la possibilità di eseguire analisi di omogeneità del prodotto e analisi di verifica contaminazioni crociate.

IV.d – Piano di controllo codificato relativo alla qualità sia delle materie prime sia dei prodotti finiti.

Nel manuale operativo per le procedure di produzione (All. 7) vengono descritti i metodi di controllo della qualità sia delle materie prime che dei prodotti finiti.

IV.e – Procedura codificata per la gestione dei prodotti non conformi alle specifiche.

Nel manuale operativo per le procedure di produzione (All. 7) vengono descritte le procedure codificate per la gestione dei prodotti non conformi alle specifiche: (punto 4.8) "Procedura codificata per la gestione dei prodotti non conformi alle specifiche".

Nella scheda prodotti non conformi (All.15) vengono registrate le attività attinenti i prodotti non conformi.

IV.f – Procedura codificata per il prelievo e la conservazione dei campioni di ciascun lotto dei prodotti ai fini della loro rintracciabilità.

Il prelievo di prodotto per ciascun lotto viene codificato nel punto 4.5 del Manuale Operativo per le Procedure di Produzione.

Il campione di ciascun lotto di produzione viene approntato utilizzando come base la raccolta di almeno cinque campioni prelevati ad intervalli regolari da una singola miscelata. Lo stesso viene etichettato con la denominazione del mangime, il lotto e la data di produzione e viene conservato presso il mangimificio, ai fini della rintracciabilità dei prodotti, fino alla relativa data di scadenza.

4.3 Piano Hacep

4.3	Piano	Насср			3.0				
CP	FASE	RISCHIO	AZIONE PREVENT IVA	MONITO RAGGIO	LIMITI	FREQUEN ZA	AZIONI CORRETTI VE	RESPONSA BILITA'	REGISTRA ZIONE
	Riceviment o materie prime	Non conformità della merce	Ispezione al riceviment o	Controllo visivo Peso conforme	Merce conforme Rispetto specifiche DdT Assenza di insetti odori anomali	Ad ogni carico	Réfiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
				Umidità, P.S., I spezione automezzo	Da contratto	Ad ogni carico	Rifiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
		Contaminazi one microbica, chimica fisica	Controllo visivo		Assenza insetti, odori anomali	Ad ogni carico	Riffiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
			Griglia Famoggia di scarico	I spezione griglia	Assenza di corpi estrane i	Ad ogni carico	Rifiuto del carico	Resp. Produzione Addetto alla produzione	Schede carico materie prime (Mod. 4)
2	Miscelazio ne	Disomogene i	Rispetto del tempo di miscelazio ne	Controllo timer	Due / tre minuti	Continua	Misce la rion e per il tempo stabilito	Resp. Produzione Addetto alla produzione	T
				Dosaggio titolo proteico	Cartellino ± tolleranz e	Sa Ituario	Verifica tempi di miscelazion e adeguati	Laboratorio	Certificati di analisi
3	Immagazzi namento	Infestazione, roditori	Procedure di disinfestazi one e deratizzazi one	I spezione visive delle trappole e dei locali	Assenza infestanti e loro tracce	Mensile	Immediata pulizia dei locali Riesame del programma di deratizzaz.	Ditta estema	Relazione stato di infestazione; planimetria posizioname nto esche, sch. Tecniche.

6. STOCCAGGIO

Regolamento 183/2005/CE

- * 6.1 materie prime, additivi, prodotti finiti e ogni altra sostanza, sono etichettati ai sensi della vigente normativa e facilmente identificabili Art 4, DM 16/11/93
- * 6.2 esiste un locale chiuso a chiave destinato alla conservazione delle premiscele medicate (può coincidere con quello dell'art. 34 DLvo 119/92)

 Regolamento 183/2005/CE
- * 6.3 silos, contenitori, materiali di imballaggio, automezzi, sono idonei relativamente a quanto contenuto
- * 6.4 materie prime, additivi, prodotti finiti e ogni altra sostanza sono immagazzinate in idonee condizioni di igiene, temperatura, umidità e compressione
- * 6.5 sono previsti adeguati e periodici programmi di pulizia di silos, contenitori, ecc. Art. 5, DM 16/11/93
- * 6.6 i mangimi medicati sono conservati in locali dotati di chiusura a chiave (confezionati) oppure sono conservati in silos chiusi correttamente identificati (sfusi)
- * 6.7 i mangimi medicati sono conservati in silos dedicati







7. DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE, REGISTRI

- *7.1 esiste il registro di produzione
- *7.2 il registro di produzione è correttamente compilato
- *7.3 la frequenza delle analisi è conforme
- *7.4 esistono sistemi di documentazione relativi ai risultati delle analisi
- *7.5 esiste il registro dei trattamenti
- *7.6 il registro dei trattamenti è correttamente compilato C.
- *7.7 i trattamenti con i mangimi medicati sono regolarmente registrati
- 7.8 esistono le prescrizioni delle premiscele medicate
- *7.9 esiste il registro di carico e scarico degli animali
- *7.10 il registro di carico e scarico degli animali è correttamente compilato

7. DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE, REGISTRI,

- *7.1 ai fini della tracciabilità le fatture di acquisto (riportanti tra l'altro fornitore, tipologia, quantitativi, lotto dei prodotti acquistati) sono raccolte, ordinate e registrate
- *7.2 ai fini della tracciabilità le fatture di vendita (riportanti tra l'altro fornitore, tipologia, quantitativi, lotto dei prodotti acquistati) sono raccolte, ordinate e registrate
- * 7.3 esistono sistemi di documentazione (schede di lavorazione relative al tipo o natura e quantità delle materie prime utilizzate per la fabbricazione) che consentano di ripercorrere l'iter di fabbricazione (tracciabilità interna)
 - 7.4 il registro di produzione è correttamente compilato e riporta le indicazioni previste
 - 7.5 esistono sistemi di documentazione relativi ai risultati delle analisi
 - 7.6 le prescrizioni veterinarie sono raccolte ordinate e conservate

8. RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI

Regolamento 183/2005/CE

- *8.1 esistono sistemi di documentazione per la gestione dei reclami
- *8.2 esistono sistemi di documentazione tali da assicurare la rintracciabilità dei lotti prodotti (tracciabilità esterna)
- *8.3 esistono procedure codificate relativo al ritiro dei prodotti distribuiti e risultati non conformi
- *8.4 esistono procedure codificate relative al trattamento ed alla destinazione dei prodotti ritirati